



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

N. 1 DEL 21/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì 21 del mese di dicembre alle ore 17:15 nella Casa Comunale, la dottoressa Lucrezia Loizzo, Commissario Prefettizio, nominata con Decreto del Prefetto della Provincia di Verona numero W.A.F. 2193/2019 Area II, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Votano, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2024

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)**

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote della nuova-IMU per l'anno 2023, così determinate:

Aliquote e detrazioni Imu 2023

ALIQUOTA 5,50 per mille:

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – detrazione euro 200,00;

ALIQUOTA 5,60 per mille:

aliquota per i fabbricati categoria catastale B1 – collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;

ALIQUOTA 9,60 per mille:

per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

ALIQUOTA 8,60 per mille:

per i terreni agricoli;

ALIQUOTA 10,60 per mille:

per le aree fabbricabili;

ALIQUOTA 8,60 per mille:

per i fabbricati categoria catastale D;

ALIQUOTA 1,00 per mille

per i fabbricati rurale o ad uso strumentale;

ALIQUOTA 10,60 per mille

per tutti gli altri immobili;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1, quanto segue:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' [articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che il comma 837 della legge n. 197/2022 (Legge Finanziaria 2023) il quale prevede la possibilità per i comuni di modificare o integrare le fattispecie di aliquote individuate con il suddetto decreto;
- che con il decreto 7 luglio 2023 del Viceministro dell'economia e delle finanze sono stati individuati le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- che il sopracitato decreto prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024.

VISTO il comunicato del 30/11/2023 del Dipartimento delle Finanze con il quale lo stesso dipartimento ha reso noto che l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale,

decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

VISTO il comma 81 della suddetta legge 197/2022 che introduce una nuova ipotesi di esonero dal pagamento dell'IMU, attraverso la modifica del comma 759 della legge 160/2019, in merito agli immobili non utilizzati né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) oppure per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24/02/2023, che differisce ulteriormente al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2022) il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno di imposta 2021 per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali, tale termine è previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;

VISTA la necessità di stabilire le aliquote IMU per l'esercizio 2024 al fine di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi con il gettito IMU al netto della quota di alimentazione del FSC;

VISTO l'art. 78 D.L. 104/2020, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che esenta dall'IMU per gli anni 2021-2022 gli immobili rientrati nella categoria D03 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori dell'attività;

VISTO l'art. 1, comma 751, della legge 160/2019 che esenta dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merci");

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, confermate nei valori dell'anno 2023:

Aliquote e detrazioni Imu 2024

ALIQUOTA 5,50 per mille:

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – detrazione euro 200,00;

ALIQUOTA 5,60 per mille:

aliquota per i fabbricati categoria catastale B1 – collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;

ALIQUOTA 9,60 per mille:

per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

ALIQUOTA 8,60 per mille:

per i terreni agricoli;

ALIQUOTA 10,60 per mille:

per le aree fabbricabili;

ALIQUOTA 8,60 per mille:

per i fabbricati categoria catastale D;

ALIQUOTA 1,00 per mille

per i fabbricati rurale o ad uso strumentale;

ALIQUOTA 10,60 per mille

per tutti gli altri immobili;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n. 205/2015, in materia di comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea che prevede una riduzione del cinquanta per cento (50%) della base imponibile nel caso in cui ricorrano le condizioni individuate dall'art. 1, comma 10, lettera b) della medesima legge;

ATTESO che sempre la medesima legge di stabilità 2016, Legge n. 205/2015 il quale prevede una riduzione del venticinque per cento (25%) delle aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune per gli immobili locati a canone concordato, così come confermata dal comma 760 della legge 160/2019 per la "nuova IMU";

VISTO l'art. 5-decies del D.L. 146/2021 ("Decreto Fiscale"), coordinato con modificazioni dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 e successive interpretazioni e precisazioni ministeriali e giuridiche, in merito all'agevolazione IMU prima casa su abitazioni di famiglie ubicate in comuni diversi;

VISTO, altresì, il comma 743 della legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), in merito alla riduzione dell'IMU sull'unica abitazione posseduta in Italia dai pensionati residenti all'estero;

RICHIAMATO il Regolamento IMU con validità dal 1° gennaio 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 19/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU devono essere approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali deve essere approvato entro il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente il "*Regolamento degli uffici e dei servizi*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 16/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICORDATO che il vigente "*Regolamento di contabilità*" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Verona W.A. F. 2193/2019 Area II del 05/12/2023 (prot. Pref. n. 109756) con il quale il Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio (VR) è stato sospeso ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ed è stata nominata la d.ssa Lucrezia Loizzo, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Verona, Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

ATTESO che il presente provvedimento è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

RILEVATA l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2024-2026 entro il termine previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, del 31/12/2023, si propone l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024, che sono confermate nei medesimi valori approvati per l'anno 2023, come da seguente specificazione:

Aliquote e detrazioni Imu 2024

ALIQUOTA 5,50 per mille:

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – detrazione euro 200,00;

ALIQUOTA 5,60 per mille:

aliquota per i fabbricati categoria catastale B1 – collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;

ALIQUOTA 9,60 per mille:

per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

ALIQUOTA 8,60 per mille:

per i terreni agricoli;

ALIQUOTA 10,60 per mille:

per le aree fabbricabili;

ALIQUOTA 8,60 per mille:

per i fabbricati categoria catastale D;

ALIQUOTA 1,00 per mille

per i fabbricati rurale o ad uso strumentale;

ALIQUOTA 10,60 per mille

per tutti gli altri immobili;

2. Di confermare che la riscossione dell'IMU dovrà essere effettuata nei tempi previsti dalla normativa, e precisamente:
 - prima rata entro il 17 giugno 2024 e seconda rata entro il 16 dicembre 2024;
3. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024;
4. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio tributi per gli adempimenti conseguenti, anche per la diffusione a mezzo sito web del Comune;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2024-2026 entro il termine previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, del 31/12/2023.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL COMMISSARIO
LOIZZO LUCREZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VOTANO ELEONORA



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 2407
Unità Proponente: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2024

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/12/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2023 / 2407
Unità Proponente: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2024

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/12/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)